

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2682

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 1993 (v. stampato Senato n. 823)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(PAGANI)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 maggio 1993*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
PER LA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE TELEVISIVA
ITALIANA IN POLONIA



Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Popolare di Polonia

nell'intento di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi,

considerato il desiderio delle due parti di sviluppare la cooperazione nel campo della cultura e dell'informazione audiovisiva,

nel quadro dell'Accordo Culturale tra i due Paesi firmato a Varsavia il 25 marzo 1965

hanno convenuto quanto segue:

./.

Articolo 1

Il presente Accordo mira all'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI sul territorio polacco.

Articolo 2

L'Italia assicurerà immediatamente l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI alle zone del territorio polacco di cui alla prima parte dell'Allegato tecnico.

Articolo 3

La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta polacca, la distribuzione dei programmi della prima rete televisiva della RAI nella zona di Varsavia e su tutto il territorio polacco, attraverso impianti trasmettenti o reti via cavo gestiti dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime di concessione governativa.

./.



Articolo 4

Per realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, l'Italia fornirà alla Polonia, a titolo di dono, le attrezzature menzionate nella seconda parte dell'Allegato tecnico, nonché l'assistenza tecnica per la realizzazione del progetto. L'Italia, inoltre, assicurerà la propria collaborazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 5

Le due Parti metteranno allo studio la possibilità di ulteriori forme di collaborazione per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI, tenendo conto dei programmi di sviluppo del sistema televisivo nazionale polacco.

Articolo 6

Il Governo italiano affiderà alla RAI - Radiotelevisione Italiana, concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo, concedendo un contributo finanziario per la realizzazione dell'impianto di cui all'articolo 2.

./.



Articolo 7

La Polonia adotterà ogni disposizione al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Accordo, affidando l'esecuzione degli impegni assunti alla Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni polacche, alla quale sarà assicurato un contributo finanziario per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Articolo 8

La Polonia utilizzerà gli impianti forniti a titolo di dono dall'Italia esclusivamente per la diffusione integrale dei programmi della RAI.

Articolo 9

I programmi della RAI saranno diffusi in territorio polacco nella loro integrità e sequenzialità. La loro diffusione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Parte polacca per diritti d'autore e diritti connessi.

Nessun corrispettivo verrà richiesto dalla parte polacca per la diffusione dei programmi stessi.



Articolo 10

Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, la Polonia metterà a disposizione le aree e le infrastrutture necessarie e si farà carico delle opere civili stabilite di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi, nonché dell'installazione di tutte le apparecchiature.

Articolo 11

La Polonia adotterà le misure necessarie al fine di assicurare la disponibilità delle frequenze dei trasmettitori e dei collegamenti hertziani richiesti per l'attuazione dell'articolo 2.

Articolo 12

La Polonia accorderà ai tecnici preposti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo i permessi di soggiorno e le facilitazioni di ingresso necessarie, nonché il libero accesso agli impianti di cui sopra.



Articolo 13

La Polonia esenterà dai diritti di dogana, da ogni tassa, imposta o carico fiscale le attrezzature e i pezzi di ricambio che le saranno forniti a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi e per il funzionamento delle installazioni previsti dal presente Accordo.

La Polonia si farà carico delle formalità doganali e dei depositi cauzionali per ogni materiale temporaneamente necessario alla installazione e alla messa in opera delle attrezzature.

Articolo 14

Dopo la messa in opera di ogni installazione la Polonia si farà carico del suo esercizio e della sua manutenzione.

Articolo 15

Eventuali divergenze tra le Parti relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.



Articolo 16

Il presente Accordo, che comprende un Allegato tecnico entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità costituzionali.

Articolo 17


Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata da una delle due Parti all'altra al più tardi tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 in duplice originale, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Popolare di Polonia



Stampo duplicato
per copia conforme

ALLEGATO TECNICO**I. Territorio polacco interessato dalla diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana**

Gli impianti previsti nell'accordo assicureranno il servizio alla città di Cracovia e ai suoi dintorni.

Il programma, inoltre, potrà essere ricevuto nei paesi e nelle altre aree circostanti il territorio di Cracovia che risultino in visibilità con il centro trasmittente di Choragwica.

La popolazione interessata dall'iniziativa è di circa 1,8 milioni di persone.

II. Apparecchiature che verranno fornite dall'Italia alla Polonia

- Una stazione ricevente da satellite con antenna da 4 metri di diametro, che verrà installata al Centro di Telecomunicazioni di Krzemionki di Cracovia, dove si trova anche il Centro di produzione regionale;
- Un convertitore di standard dal sistema PAL al sistema SECAM con relativa riserva;
- Una tratta di ponte radio per portare il programma dal Centro di Cracovia al Centro trasmittente di Choragwica, posto nei dintorni della città; come riserva sarà usata quella comune al sistema già esistente;
- Un trasmettitore UHF da 10 KW, più uno uguale per riserva, nonché un filtro combinatore in modo da utilizzare la stessa antenna trasmittente del 2° programma polacco; il tutto da installare nel centro trasmittente di Choragwica;
- Strumenti di misura e di controllo;
- Una serie di moduli di scorta per il trasmettitore e per la stazione ricevente da satellite.



per copia conforme

